

IL PRESENTE REGOLAMENTO DEVE CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E DI DISCIPLINA DELL'ISIS L. DA VINCI DI COLOGNO MONZESE E, RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE "COMPITI DELLE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE", DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.

## **ARTICOLO 1**

### **FINALITA' E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.L'intera Comunità Scolastica dell'ISIS Leonardo da Vinci di Cologno Monzese ha come obiettivo prioritario promuovere l'educazione al rispetto e alla valorizzazione dell'altro, contro ogni forma di violenza e discriminazione. In tale prospettiva s'impegna a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, al fine di creare condizioni che favoriscano quanto più possibile la crescita integrale della persona.

2. L'ISIS Leonardo da Vinci di Cologno Monzese si propone in tal modo di adeguarsi allo spirito e alla lettera della seguente normativa:

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- Direttiva MIUR n.1455/06; • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e successive modifiche

- Artt. 378-494-581-582-588-594-595-600-600ter-600quater-609bis-610-612bis-612ter-615 bis-624-629-635-640-643-660 del Codice Penale
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/2017
- Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018)
- Linee guida del Miur 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole

## **ART.2**

### **ASPETTI CARATTERIZZANTI IL FENOMENO NOTO COME “BULLISMO”**

**1.**In crescente diffusione nell'ambiente scolastico, il BULLISMO si manifesta in comportamenti aggressivi - d'intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica - assunti in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, da un soggetto percepito da se stesso e dagli altri “forte”, il bullo, nei confronti di un soggetto percepito come debole, la vittima. Il bullismo è pertanto caratterizzato dalla presenza di tre elementi costitutivi: continuità; ripetitività e disparità di forze. Pur nascendo spesso come un gioco, le condotte bullizzanti possono determinare conseguenze molto gravi per la vittima, provocando traumi difficili da superare e, frequentemente, l'insorgere di una vera e propria depressione, che talora arriva all'estrema conseguenza del suicidio.

**2.**Si hanno diverse tipologie di bullismo in presenza, le principali delle quali sono le seguenti: bullismo fisico, che tende a manifestarsi molto precocemente ed è la forma più visibile, i cui "segni" possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti, perché si esprime in atti di aggressione fisica come calci, pugni, schiaffi e in forme di danneggiamento della proprietà, che possono arrivare sino al furto o alla rapina; bullismo verbale, consistente nell'uso di minacce, provocazioni e insulti, allo scopo di umiliare la vittima; bullismo relazionale, che si propone di allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei, mediante l'uso di modalità diffamatorie volte a distruggerne i rapporti amicali.

**3a.**Intorno ai due protagonisti si muovono spesso altri soggetti. Premesso che bullismo e cyberbullismo possono costituire una violazione, oltre che dei principi fondamentali della Costituzione italiana e del Codice della privacy (d.lgs 196 del 2003), di norme giuridiche sia civili che penali, va chiarito che gli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche quando non adottino attivamente alcun comportamento bullizzante, possono a propria volta essere ritenuti corresponsabili (in particolare nel cyberbullismo lo spettatore che frequenta i siti e fruisce delle

immagini messe in rete dal cyberbullo diventa uno “strumento” fondamentale di questi e assume una responsabilità attiva verso le vittime).

**3b.**Tra gli “spettatori” di una condotta bullizzante possono individuarsi alcuni ruoli fondamentali: i gregari, o amici del bullo, tra i quali, a volte, c’è chi collabora attivamente a perpetrare le violenze su commissione dello stesso bullo/leader; i sostenitori che, pur non partecipano direttamente all’azione, appoggiano spinti dal desiderio di ottenerne i favori, antipatia verso la vittima, o dal bisogno di omologarsi e sentirsi accettati dal branco; gli spettatori neutrali che, pur assistendo alle molestie, non intervengono, o perché si sentono troppo deboli per farlo e/o hanno paura del bullo e del branco, oppure per antipatia nei confronti della vittima o per semplice indifferenza; infine gli eventuali difensori della vittima che, soprattutto se intervengono in modo tempestivo, possono migliorarne significativamente la vita e, nei casi più gravi, arrivare a salvarla.

### **ART.3**

#### **ASPETTI CARATTERIZZANTI IL FENOMENO NOTO COME “CYBER-BULLISMO”**

**1a.**La crescente diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il “cyber-bullismo, cioè quello perpetrato tramite la rete, che ogni giorno vede sempre più coinvolti soggetti minorenni.

**1b.**Si tratta di un fenomeno ancora più pericoloso, perché, a differenza del primo, può essere agito da chiunque, anche da chi nella vita reale è vittima, inoltre mentre i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima, i cyberbulli sono spesso anonimi e possono sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la vittima non sappia con chi sta interagendo; a ciò bisogna aggiungere la ben più ampia libertà d’azione di cui gode il cyber-bullismo rispetto al bullismo tradizionale: non è confinato nell’orario scolastico o al percorso scuola-casa, ma può avvenire 24 ore su 24; il materiale attraverso il quale viene perpetrato può essere diffuso in tutto il mondo e non viene condizionato né dalle dinamiche scolastiche, né dalle reazioni visibili della vittima, né, spesso, dall’autoconsapevolezza, cioè dalla percezione della propria responsabilità; i cyber-bulli tendono infatti ad attribuire le conseguenze del proprio comportamento non a se stessi ma al "profilo utente" creato, in una sorta di sdoppiamento della personalità.

**2a.**Per contrastare il cyber-bullismo in tutte le sue forme nel 2017 è entrata in vigore la **Legge 29 maggio n.71**, “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, che prevede azioni a carattere preventivo, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione, nei confronti sia delle vittime sia dei responsabili degli illeciti. Il cyber-bullismo viene così definito dall’art. 1, co. 2 della L. n.71/17: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

**2b.** Si desumono da tale definizione gli elementi fondamentali caratterizzanti il cyber-bullismo: l'aggressività delle condotte bullizzanti, la reiterazione e l'intenzionalità, cioè la volontà di danneggiare/causare sofferenza al soggetto debole. A tali aspetti si aggiunge quasi sempre l'abuso della posizione di supremazia sulla vittima, che però, a differenza degli altri, non è un elemento costitutivo del fenomeno. Relativamente alla reiterazione essa può avvenire tanto in modo diretto, (tramite strumenti di messaggistica istantanea che colpiscono immediatamente la vittima) quanto indiretto (utilizzo di aree pubbliche della rete – social network, blog o forum – aperte ad una utenza potenzialmente infinita). Nel primo caso, la ripetizione consiste nella continuità delle condotte lesive che colpiscono direttamente la vittima (ad esempio tramite sms o e-mail); nel secondo caso, invece, la reiterazione consiste nella possibilità che altri utenti possano vedere, salvare e condividere in via infinita il materiale "postato"

#### **ART.4**

#### **TIPOLOGIE MAGGIORMENTE RICORRENTI DI CYBER-BULLISMO**

**1a. Flaming:** con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare liti online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad "armi pari" per un tempo delimitato dall'attività condivisa, che può riguardare una o più chat o anche la partecipazione ai videogiochi interattivi su internet. In questo secondo caso possono ad esempio farsi oggetto di insulti e minacce i nuovi arrivati i quali, a propria volta, possono reagire con altrettanta aggressività alle provocazioni, alimentandole. Il flaming è caratterizzato da un bilanciamento di potere tra i contendenti e, quando non configura il reato di minaccia e non degenera, portando ad esempio ad aggressioni nella vita reale, viene considerato "solo" un comportamento deviante.

**1b. Harassment:** messaggi offensivi, insultanti o semplicemente disturbanti in quanto scortesi, inviati tramite E-mail, SMS, MMS, telefonate talvolta mute, e caratterizzati sia dalla reiterazione nel tempo sia, differentemente dal flaming, dalla disparità di potere tra cyber-bullo e la vittima. Si tratta, dunque, di una relazione in cui la vittima subisce in modo più o meno passivo le molestie e, anche quando replica ai messaggi ricevuti con altrettanta aggressività, lo fa solo per far cessare le condotte moleste. In alcuni casi, il cyberbullo coinvolge anche i propri contatti on line (mailing list), il cui intervento può rafforzare pesantemente la forza offensiva del comportamento bullizzante.

Eccettuata l'ipotesi dell'invio di messaggi in ore diurne e che solo il destinatario può leggere ( nel qual caso secondo la Cassazione potrebbe configurarsi "solo" una lesione dell'onore personale, e dunque l'illecito di ingiuria, sanzionabile civilmente in quanto depenalizzato, anziché il reato di Molestie e disturbo alla persona), si tratta di un comportamento criminale.

**1c.Cyberstalking:** Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio, comprendendo esplicite minacce fisiche che provocano l'insorgere nella vittima di un legittimo timore per la propria sicurezza fisica, si ha il reato di *stalking o atti persecutori online*, frequente nei rapporti tra pari molto conflittuali o nel caso di relazioni sentimentali interrotte unilateralmente.

**1d.Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet e altro, di pettegolezzi e commenti crudeli e denigratori. A differenza di quanto avviene nello stalking, l'attività del cyberbullo può qui concretizzarsi in una sola azione, capace di innescare una spirale perversa da cui è molto difficile uscire. L'obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione e/o le amicizie della vittima, anche tramite la pubblicazione su internet di immagini alterate, ad esempio, modificandone il viso o il corpo al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l'uso di fotomontaggi. In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime ma spettatori, talvolta passivi del cyberbullismo (quando si limitano a guardare), spesso attivi ( se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano). Spettatori che devono essere consapevoli della propria corresponsabilità, soprattutto qualora la denigrazione provochi conseguenze particolarmente gravi, come il suicidio, con conseguente perseguibilità anche per il delitto di istigazione al suicidio. Si tratta di un comportamento criminale, che può integrare svariati reati. .

**1e.OUTING AND TRICKERY** - Si intende con il termine "outing" una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver "salvato" (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail. Oppure il cyberbullo può sollecitare, con l'inganno (trickery), "l'amico" a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un'altra persona, per poi diffonderli in rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste. Il cyberbullo può avere inizialmente una relazione paritaria con la futura vittima, o quantomeno fingere di averla, per poi assumere una posizione di dominanza e fare affidamento sul supporto degli altri navigatori di internet. Si tratta di un comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

**1f.Impersonificazione:** Il persecutore si appropria dell'identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che la porranno in difficoltà relazionali e imbarazzo. Il furto di identità può avvenire a due diversi livelli: l'aggressore può aprire un nuovo profilo sul social network e blog, spacciandosi per la vittima, oppure può agire come un hacker, accedere al suo account modificandone le credenziali e impedendo alla vittima la possibilità di riappropriarsi della propria identità virtuale. E' ad esempio, il caso dello studente che, impossessatosi dell'account di un compagno, invia dalla sua mail messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti. Si tratta di un comportamento criminale che può integrare più reati.

**1g.Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line; si tratta di una condotta prevaricatoria chiamata dagli studenti "bannare". Per comprenderne i potenziali effetti è opportuno precisare che la leadership dei giovani oggi non è determinata soltanto dai contatti che hanno nella vita reale, ma anche, e in vari contesti soprattutto, da quelli on line. Pertanto l'exclusion, determinando una significativa riduzione di collegamenti amicali in rete della vittima, ne condiziona più o meno pesantemente il prestigio sociale. Si tratta di un comportamento deviante.

**1h.Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Il sexting è strettamente collegato al revenge porn, nuova fattispecie di reato che punisce la pratica, sempre più diffusa, di vendicarsi dell'ex partner dal quale si è stati abbandonati. Comportamento criminale che può integrare anche altri reati legati alla pedopornografia.

**1i.Cyberbashing o happy slapping :** un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti che, a propria volta, possono condividerle on line (ad esempio commentare, votare il video preferito o consigliarne la visione). Comportamento criminale che integra sia fattispecie delittuose tipiche del bullismo sia fattispecie delittuose tipiche del cyberbullismo.

**1l.Doxing:** diffusione via internet di dati personali e sensibili, ponendo in essere un atto lesivo della privacy. Gli aggressori non necessitano di conoscenze specialistiche, ma solo di un'adeguata motivazione, che spesso nasce da un sentimento di odio o desiderio di vendetta, e di attitudine criminale. In un primo momento i cyberbulli raccolgono ogni possibile informazione sulla vittima: indirizzi privati, compresi gli indirizzi e-mail, numeri di telefono, nomi di familiari, account social media, foto private e talvolta anche coordinate bancarie, informazioni reperibili ad esempio dai Social media o dai siti web. Successivamente le informazioni raccolte vengono pubblicate ovunque

possibile, tramite la creazione di account falsi sui social media e la pubblicazione delle informazioni su piattaforme anonime, in modo che il danno per la vittima sia più ampio possibile. Comportamento criminale punito dall'art.167 codice della privacy.

**2.**Come si evince dalle tipologie di cyberbullismo di cui sopra, nella grande maggioranza dei casi le azioni prevaricatorie digitali si configurano come comportamenti che violano norme penali, configurandosi spesso come aggravanti di fattispecie delittuose "tradizionali":

## **ART.5**

### **REATI CHE SI CONFIGURANO FREQUENTEMENTE NEI CASI DI CYBERBULLISMO E BULLISMO**

**1a.Diffamazione** ( art.595 c p) **aggravata** in quanto commessa per mezzo di internet: quando si offende la reputazione altrui attraverso un contenuto sul web sui social, sulle chat o su qualsiasi sito internet Anche la condivisione o i like di post offensivi possono integrare la diffamazione, e altrettanto la pubblicazione di foto imbarazzanti. (si sottolinea che l'autorizzazione a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla).

**1b. Stalking**, il già citato "atti persecutori", **aggravato** dall'essere commesso online. Si tratta di un delitto entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano nel 2009, tramite l'inserimento nel c.p. dell'art. 612-bis, il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

**1c.Trattamento illecito di dati personali** quando la pubblicazione illecita dell'immagine o del video, o comunque la diffusione su internet dati personali altrui senza previo consenso viene fatta per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno (167 codice della privacy).

**1d.Sostituzione di persona** (art.494 cp): il reato si integra quando si finge di essere qualcun altro sul web, inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account e-mail sotto falso nome.

**1e. Pornografia minorile** (art. 600 ter c.p) che punisce, oltre alla produzione, ogni tipo di commercio, anche a titolo gratuito, distribuzione, pubblicizzazione, diffusione – in via telematica e non – di materiale pedopornografico. **Detenzione di materiale pornografico**, (art. 600 quater c.p) che punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal 600ter, si procura o detiene materiale pedopornografico. **Pornografia virtuale, art.600 quater1** (“quando il materiale pornografico “rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori”). **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** – si tratta del già citato revenge porn, introdotto nel Codice Penale con l’art. 612 ter – che punisce “chiunque diffonde, a seguito di realizzazione diretta, sottrazione o acquisizione e senza consenso, video o foto intimi, inizialmente realizzati con il consenso dell’interessato “e destinati a rimanere privati. Tali reati si integrano ogni volta in cui vi sia custodia o condivisione, anche da parte di minorenni, di foto o video a sfondo sessuale di minori di anni 18, nella consapevolezza della loro minore età.

**1f. Furto d’identità**: quando ci si impossessa dei dati personali di un’altra persona senza averne il permesso e a sua insaputa (profili rubati). il Codice penale vigente non vi dedica un articolo *ad hoc*, ma esso è ricavabile da diversi dettati normativi, potendo rientrare nel già citato reato di “sostituzione di persona”; oppure nel reato di “**Frode informatica**” (art. 640 c.p.) di cui costituisce un’aggravante.

**1g. Circonvenzione d’incapace** (art. 643 c.p.) (ad esempio alcuni studenti approfittano dell’inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno)

**1h. Minaccia** “di un danno ingiusto” (art. 612 c.p.), idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore nel destinatario.

**1i. Violenza privata** (“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa” art. 610 c.p.)

**1l. Estorsione** art. 629 c.p., quando con violenza o minaccia si costringe qualcuno a fare o a non fare qualcosa per trarre per sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

**1m. Molestie o disturbo alle persone** (qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e di relazione, art.660 c.p.)

**2. Relativamente al bullismo tradizionale** a molti dei reati già citati ne vanno aggiunti altri, tra cui: **Percosse** (art. 581 c.p.), **Lesioni** (art.582 cp), **Rissa** art. 588 c.p., **Violenza sessuale** art. 609-bis c.p.,; tra i reati contro il patrimonio **Furto** art. 624 c.p., **Danneggiamento** art. 635 c.p..

**3. Nei confronti degli aiutanti del bullo/reo** può inoltre configurarsi il **Favoreggiamento personale**”, art. 378 c.p (“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (...) la

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.), quando non ricorra l'ipotesi più grave di **Concorso di reato** (art.610 c.p., quando più persone contribuiscono, in modo materiale o morale alla realizzazione di un reato; è il caso di chi fornisce al cyberbullo un impulso psicologico al compimento della fattispecie criminosa)

## **ART.6**

### **RESPONSABILITA' DEI MINORI E DEI LORO EDUCATORI**

**1a.** Si ricorda che nel nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al compimento del quattordicesimo anno. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile", cioè capace d'intendere e volere". Ne consegue che per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

**1b.** Si sottolinea però che, per i minori ritenuti non imputabili e dunque non perseguibili penalmente, ma giudicati socialmente pericolosi, il tribunale per i minorenni può prevedere idonee misure di sicurezza, come l'ingresso in un riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.

**2a.** I genitori non rispondono penalmente delle azioni dei propri figli, essendo la responsabilità penale personale (ex art.27 comma1 Costituzione).

**2b.** Essi sono però tenuti al risarcimento del danno, ex combinato disposto degli artt. 2 e 30 della Costituzione e 147 e 2048, comma 1, del codice civile. I genitori sono infatti responsabili dell'educazione impartita ai propri figli, educazione che, per come chiarito da costante giurisprudenza della Cassazione, non consiste solo nel fornire ai figli una serie di regole da seguire ma, anche e soprattutto, nel controllare che gli stessi sviluppino una personalità rispettosa degli altri e delle regole della convivenza civile. I genitori rispondono quindi sia per "culpa in educando" sia per "culpa in vigilando", cioè per non aver esercitato un'adeguata vigilanza, proporzionata all'età del figlio e atta a individuare precocemente, al fine di poterli correggere, eventuali comportamenti scorretti, devianti o criminali.

**2c.** Per liberarsi di tale responsabilità i genitori devono provare di aver fatto di tutto per impedire il fatto. Ma si tratta di una prova molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa di:

- aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice rapportata alle circostanze, a iniziare dalle condizioni economico/sociali)
  - aver vigilato attentamente e senza soluzione di continuità sulla sua condotta,
  - non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, a causa della sua imprevedibilità e repentinità.
- A tal proposito è opportuno sottolineare come le condotte di cyber-bullismo, per definizione reiterate, ben difficilmente possano essere considerate fatti repentini e imprevedibili, tale da permettere l'esonero di responsabilità del genitore.

**2d.** Un uniforme orientamento giurisprudenziale ha esteso la responsabilità civile anche ai genitori di chi si limita ad assistere alle condotte di cyber-bullismo, senza intervenire o dissociarsi. La giurisprudenza ritiene i genitori non responsabili solo se chi assiste è, al pari della vittima, sottomesso psicologicamente al bullo.

**2e.** Si sottolinea che, quando si configura una responsabilità che comporta il risarcimento del danno, oltre all'eventuale danno patrimoniale viene risarcito ogni danno di natura non patrimoniale, derivante da lesione di valori inerenti alla persona; rientrano in tale categoria il danno *biologico*, relativo alla salute e all'integrità psicofisica della vittima, tutelata dall'art. 32 Cost., il danno "*morale*" consistente nella sofferenza interiore provata dalla vittima a causa del comportamento del cyber-bullo, e quello "*esistenziale*", relativo alla qualità di vita della vittima, costituzionalmente protetta dall'art. 2 (*Corte di Cassazione Civile del 2014 n. 53*)

**3a.** Nei casi in cui l'episodio criminoso avvenga negli ambienti scolastici, interviene il combinato disposto dell'art 2048 codice civile (*responsabilità dei precettori*) e dell'art. 61 della L. 312/1980 (*responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente*). In base a tali norme, infatti, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "*dal fatto illecito dei loro allievi...nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*", perché viene loro addebitata una "*culpa in vigilando*" presunta.

**3b.** I docenti possono liberarsi di tale responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Essi devono in sostanza provare che si è trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale diligenza di fronte allo specifico evento, tenuto conto delle circostanze concrete, legate tra l'altro all'età, grado di maturità dei ragazzi e peculiarità del contesto ambientale.

4. Nella scuola pubblica la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, la quale si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo per dolo o colpa grave, in caso di azione di rivalsa da parte dell'amministrazione.

## **ART.7**

### **LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO: CRITERI DIRETTIVI E CONSEGUENTI COMPITI**

1. le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, pubblicate dal Miur, in ottemperanza alla legge n. 71/2017, prevedono le seguenti opportunità/competenze, relativamente a: 1) modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio; 2) nuovo sistema di Governance; 3) azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie e ruolo in merito del dirigente scolastico e del docente referente; 5) ammonimento.

2a. In merito al primo punto, qualora un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale dello stesso. La richiesta può essere effettuata tanto dal minore che abbia compiuto quattordici anni quanto dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata al titolare del trattamento, se questi non è individuato al gestore del sito internet o del social media.

2b. Se tali soggetti non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l'interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta. Al seguente indirizzo, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688> è possibile trovare tale modulo. Il modulo va inviato all'indirizzo di posta elettronica: *cyberbullismo@gdp.it*; esso contiene lo schema con cui il reclamante, dopo aver fornito le sue generalità, deve elencare i comportamenti integranti l'azione vessatoria nei suoi confronti (molestie, ingiurie, ricatti e altro), il sito o il social o l'indirizzo *email* ove questo è avvenuto, allegare tutto quanto comprovi i fatti (video, foto, *screenshot*) e descrivere brevemente le azioni vessatorie; infine richiedere la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi, dopo aver esplicitato che il titolare del trattamento dati, dietro richiesta, non ha provveduto a quanto prescritto in proposito.

2c. Altre modalità di segnalazione riguardano quelle, effettuate dalle scuole, di episodi di cyberbullismo e materiale pedopornografico on line. Gli episodi di cyberbullismo possono essere segnalati al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype, mentre la segnalazione di materiale pedopornografico va

effettuata alla Hotline “Stop-It” di Save the Children. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

**3.** Per quanto attiene alla Governance, è stato introdotto un nuovo sistema che comprende, tra gli altri, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Tavolo tecnico centrale la cui prima riunione è avvenuta il 7 febbraio 2018 e ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, della Conferenza Unificata, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Garante per la protezione dei dati personali.

**4.** Alle scuole viene affidato il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

**5a.** Premesso che, ex linee-guida, “Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, «non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di e-policy d’istituto in base alle Linee Guida del Miur e alla L.n.73/17, i compiti della Dirigente e della Referente vengono così declinati:

**5b.** Compiti della Dirigente Scolastica:

- salvo che il fatto costituisca un reato, quando venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, attivando inoltre adeguate azioni di carattere educativo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo, destinato anche ad affiancarla nella stesura di un Regolamento dedicato;
- promuove corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e azioni dedicate di sensibilizzazione, in collaborazione con le realtà territoriali, assicurando la massima informazione di tutte le attività e iniziative intraprese;

**5c.** Compiti della referente del cyberbullismo:

- dopo essersi adeguatamente formata, in base alle piattaforme dedicate messe a disposizione dal MIUR, cura i rapporti con enti, istituzionali e non, esterni alla scuola, al fine di promuovere e organizzare progetti di prevenzione.
- promuove la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo, coordinandone le attività di sensibilizzazione/prevenzione e informando la Comunità scolastica sia circa eventuali

convegni/seminari/corsi dedicati, sia in merito alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet (“Safer Internet Day”).

- affianca la Dirigente nella stesura di un Regolamento dedicato, da considerarsi parte integrante del Regolamento d’Istituto, del Regolamento di disciplina e del Patto di corresponsabilità

**5d.**In adempimento di tali compiti la Dirigente Scolastica e la Referente del cyberbullismo dell’ISIS Leonardo da Vinci di Cologno hanno organizzato e/o coordinato diverse iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo: progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo in collaborazione con Facoltà di Psicologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; corsi di formazione rivolti ai docenti su Violenza domestica-cyberbullismo e correlate segnalazioni alle autorità competenti, curati dal Garante per l’attuazione del “Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di azioni congiunte in favore delle vittime vulnerabili”, dott. Pietro Forno, e dalla dott.ssa Parrachini, presidente di Valeria Onlus; corsi di formazione, curati dallo stesso dott. Forno e rivolti agli allievi di tutte le classi prime, sui profili giuridici del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riguardo a quelli penali; partecipazione al progetto itinerante della Polizia Postale, finalizzato alla formazione su cyberbullismo e adescamento, “Vita da social”. Di tali iniziative però solo la prima ha potuto essere concretamente attuata. Le altre, a causa del lockdown legato all’emergenza Covid19, hanno dovuto essere rinviate e verranno riprogrammate nei successivi anni scolastici.

**6a.**Per quanto attiene allo strumento dell’ammonimento al Questore, la scelta di introdurlo risulta in linea con l’esigenza di contrastare il cyberbullismo tramite azioni educative di tipo preventivo, in grado da un lato di evitare che i minori, sia in quanto autori della condotta illecita sia in quanto vittime, siano coinvolti in procedimenti penali, dall’altro di spingere bulli e cyberbulli, minorenni con più di 14 anni, a riflettere sul disvalore sociale del proprio atto e a prendere coscienza delle proprie responsabilità.

**6b.**Relativamente alla procedura l’istanza di ammonimento può essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia, quando non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio, non sia stata formalizzata o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (in seguito a depenalizzazione oggi illecito amministrativo) diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne. Tale istanza deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati che possano fungere da pezza giustificativa; fondamentale è che ne emerga un quadro indiziario in grado di garantire la verosimiglianza di quanto dichiarato.

**6c.**Se l’istanza è considerata fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o altra persona esercente la potestà

genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

**6d.**La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, tale strumento rappresenta un deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

## **ART. 8**

### **COMPITI DELLE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE**

**1.**tutte le componenti scolastiche hanno l'obbligo di segnalare i casi di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, anche se presunti, in modo da permettere di attivare tempestivamente tutte le procedure di verifica.

**2a.**l'ISIS Leonardo da Vinci, al fine di coinvolgere l'intera comunità scolastica, come prevede lo spirito della normativa, nella prevenzione del fenomeno, facendone sentire tutti i membri uniti nella promozione di una sana convivenza, funzionale allo sviluppo armonico della personalità degli allievi e alla loro crescita umana e civile, individua una serie di compiti, che integrano quelli già previsti dal Patto di corresponsabilità.

**2b.**Compiti del Collegio docenti:

- promuove scelte didattiche, educative e formative , eventualmente anche in collaborazione con altre scuole o enti, per la prevenzione del fenomeno.

**2c.**Compiti del Consiglio di classe:

- promuove attività volte a favorire la consapevolezza e l'approfondimento/riflessione sui valori costituzionali che sono alla base delle convivenza civile, a iniziare dai *doveri inderogabili di solidarietà* e dal reciproco riconoscimento dei *diritti inviolabili della persona*, nel rispetto delle diversità, ex art.2 Cost..
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, lasciando spazio al confronto e al dialogo costruttivo, e promuove con ogni mezzo l'educazione alla legalità e alla partecipazione democratica.

**2d.** Impegni dei genitori :

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli, con particolare riguardo ai tempi, modalità e atteggiamenti conseguenti all'utilizzo delle tecnologie (dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o dello smartphone, cambia umore, evidenziando stati ansiosi o depressivi);
- collaborano sia alla prevenzione di condotte bullizzanti, informandosi ed eventualmente partecipando alle azioni formative dedicate messe in campo dall'istituto, sia all'elaborazione/attuazione di progetti rieducativi individuali.
- conoscono i fondamentali compiti - e le sanzioni previste per la loro violazione - assegnati a ogni componente scolastica dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti scolastici, così come integrati dal presente regolamento.

## **2e. Impegni degli alunni:**

- durante le attività didattiche non usano cellulari né altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.
- Rispettano la normativa sulla privacy, compreso il divieto di acquisire – mediante qualunque dispositivo elettronico – immagini, filmati o registrazioni vocali, a meno che ciò non avvenga per finalità didattiche e previo consenso del docente, nonché il divieto di divulgare il relativo materiale all'interno dell'istituto, cosa che può avvenire solo per fini personali di studio o documentazione.
- conoscono e osservano le regole basilari volte a garantire il rispetto degli altri anche durante la connessione alla rete.
- qualora si trovino ad assistere a condotte bullizzanti, sia online che in presenza, si adoperano tempestivamente per farle cessare, segnalandole ad un adulto.
- Partecipano attivamente alla progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, e cercano con ogni mezzo di favorire un clima relazionale positivo e solidale;

## **2f. Impegni dei collaboratori scolastici**

Vigilano sul comportamento degli allievi quando siano temporaneamente sottoposti alla loro vigilanza e segnalano tempestivamente qualunque condotta prevaricatrice che potrebbe configurare un caso di bullismo e cyberbullismo.

## **ART 9**

### **PROTOCOLLO D'INTERVENTO**

**1.L'isis Leonardo da Vinci** considera come infrazione grave - ovviamente di diversa gravità in base alla fattispecie concretamente realizzatesi - i comportamenti accertati che si configurano come forme

di bullismo e cyberbullismo, e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente regolamento e nel vigente Regolamento di disciplina. Per quanto possibile saranno sempre privilegiati interventi di tipo rieducativo, e sarà favorita la conversione delle sanzioni di sospensione dalle lezioni in attività a favore della comunità scolastica. Si ricorda al proposito che all'interno della scuola si possono far svolgere: il volontariato nell'ambito della comunità scolastica, i lavori di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano gli studenti a riflettere criticamente su quanto accaduto e altro.

**2.Procedura da seguire quando si verificano comportamenti riconducibili all'ambito del bullismo/cyberbullismo.**

STEP PROCEDURALI	SOGGETTI ATTIVI	ATTIVITA'
1 SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale Ata	Segnalare qualunque comportamento che sembra configurare una fattispecie di bullismo/cyberbullismo
2.RACCOLTA INFORMAZIONI/PRIMA VALUTAZIONE/COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA VITTIMA	Dirigente/Referente cyberbullismo/Coordinatore e Tutor della classe/Docenti della classe	Raccogliere ogni possibile informazione da tutti i soggetti coinvolti e, dopo una prima valutazione di fondatezza, tempestiva informazione famiglia vittima
3.VALUTAZIONE APPROFONDATA	Dirigente/Referente cyberbullismo/Docenti del Consiglio di classe/Psicologa della scuola	Previa verifica, confronto e valutazione delle informazioni, scelta dello strumento d'intervento più adeguato al caso

<p>4.INTERVENTI EDUCATIVI</p>	<p>Dirigente/Referente cyberbullismo/Docenti del Consiglio di classe/Genitori - Psicologi</p>	<p><u>Approccio educativo con</u> <u>la classe</u> per affrontare l'accaduto e sensibilizzare sul fenomeno, favorendo il ripristino di corrette regole di comportamento. <u>Incontri di</u> <u>responsabilizzazione,</u> individuali e/o di gruppo, con tutti gli allievi a vario titolo coinvolti, compresi gli spettatori passivi Coinvolgimento dei genitori in funzione informativa e partecipativa al progetto rieducativo. <u>Interventi</u> <u>individuali volti a</u> <u>supportare/rieducare il</u> <u>bullo,</u> per renderlo cosciente delle proprie responsabilità e della sofferenza della vittima, potenziandone l'autocontrollo e l'individuazione di modelli positivi di autoaffermazione nel gruppo. In parallelo <u>interventi individuali di</u> <u>supporto alla vittima,</u> potenziandone l'autostima, le</p>
-------------------------------	---	---

		<p>competenze sociali e comunicative e la fiducia nella cessazione delle condotte bullizzanti. Quando, durante colloqui preparatori separati, ne vengano ravvisate le condizioni, a iniziare da una forte motivazione condivisa, <u>Mediazione</u> finalizzata a un incontro conclusivo di riparazione/pacificazione tra bullo e vittima.</p>
<p>5.INTERVENTI DISCIPLINARI</p>	<p>Docenti della classe di appartenenza/Consiglio di classe nella composizione allargata/Consiglio d'Istituto</p>	<p>Si rinvia alla sottostante tabella 2, relativa alle sanzioni disciplinari dedicate al cyberbullismo. Relativamente al bullismo si rinvia al previgente regolamento di disciplina, integrato dalle previsioni della sottostante tabella relativamente ai reati che, oltre a violare la dignità e il rispetto della persona, o a creare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, consistano in fatti talmente gravi da</p>

		<p>richiedere una deroga al limite previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. Se tutti i precedenti interventi dovessero rivelarsi inefficaci, <u>Supporto di rete</u>, col coinvolgimento di realtà territoriali che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere: presidi socio-sanitari, reti di volontariato, polizia postale o locale ecc...</p>
6.MONITORAGGIO	Dirigente/Referente cyberbullismo/Consiglio di classe	<p>Dopo gli interventi fare il punto della situazione e controllarne periodicamente l'evoluzione. Se si appura che le condotte moleste continuano, proseguire con gli interventi, affiancando interventi educativi e disciplinari ed eventualmente implementando il supporto di rete.</p>

## ART.10

### SANZIONI DISCIPLINARI:

1.La presente sezione disciplinare vale a tutti gli effetti come integrazione e parziale modifica del vigente Regolamento di disciplina dell'ISIS Leonardo da Vinci.

2. Relativamente all'uso in classe di cellulari o altri dispositivi, si ricordano a scopo informativo i chiarimenti del Miur contenuti nell'art.3 della Direttiva n.104/2007:

“ gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: A si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare (...), quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati. B deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (...).”

CONDOTTA	SANZIONE	AUTORITA' COMPETENTE
Usare il cellulare o altri dispositivi/ giochi elettronici e riproduttori di musica quando non autorizzati per scopi didattici;	Si rinvia all'art.1 del vigente regolamento di disciplina dell'ISIS Leonardo da Vinci di Cologno Monzese, sostituendosi alla “sospensione diretta del Dirigente Scolastico” la sospensione “da parte del Consiglio di classe.”, ex art 4, co 6, del DPR 249/98	- Docente in servizio - Consiglio di classe nella composizione allargata
Effettuare riprese visive o sonore non autorizzate di compagni e docenti, tramite cellulare o altri dispositivi elettronici, ad uso personale ma non per scopi didattici	Informazione ai genitori, ritiro del dispositivo con eventuale riconsegna alla famiglia e richiamo scritto sul registro. In caso di reiterazione	- Docente in servizio - Consiglio di classe nella composizione allargata

	ammonizione formale e, nei casi di maggiore gravità, sospensione sino a 7 giorni.	
Diffondere e pubblicare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, immagini e/o video e/o registrazioni vocali di compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente, anche ritratte al di fuori delle mura scolastiche e dell'orario scolastico	Informazione ai genitori, ritiro del dispositivo con riconsegna alla famiglia e ammonizione formale. Nei casi di reiterazione sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni. Nei casi la diffusione risultasse offensiva della reputazione, configurando una fattispecie di Denigrazione/diffamazione, sospensione sino a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigente Scolastico</li> <li>- Docente in servizio nella classe o Coordinatore di classe</li> <li>- Consiglio di classe nella composizione allargata</li> </ul>
Divulgare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, dati personali e sensibili riguardanti compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente.	a. Informazione ai genitori, ritiro del dispositivo con riconsegna alla famiglia e Ammonizione formale. b. Nei casi di media gravità sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni. Nei casi di reiterazione e/o maggiore gravità sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigente Scolastica</li> <li>- Coordinatore Consiglio di classe o docente in servizio nella classe.</li> <li>- Consiglio di classe nella composizione allargata</li> </ul>
Condotta integrante altre tipologie di cyberbullismo, diverse da quelle indicate nel precedente riquadro:	Nei soli casi di singoli episodi di Esclusione e Flaming, informazione ai genitori, eventuale ritiro del dispositivo con riconsegna alla famiglia e richiamo scritto sul registro o, nei casi più gravi, ammonizione formale. In ogni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigente Scolastico</li> <li>- Docente in servizio nella classe</li> <li>- Coordinatore Consiglio di classe</li> <li>- Consiglio di classe nella composizione allargata</li> </ul>

	altro caso sospensione, in base alla gravità, da 1 a 15 giorni.	
Reati che, oltre a violare la dignità e il rispetto della persona umana, o a creare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, consistano in fatti talmente gravi da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Sospensione superiore ai 15 giorni, esclusivamente ad opera del Consiglio d'Istituto che viene a tal fine appositamente convocato dalla Dirigente Scolastica	- Consiglio d'Istituto
Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure di atti di grave violenza o connotati da particolare gravità - tali da determinare seria apprensione a livello sociale - esclusivamente nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusivamente ad opera del Consiglio d'Istituto, che viene a tal fine appositamente convocato dalla DS	- Consiglio d'Istituto

**3.**Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

**4a.** Ex art.3, co 3, 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, le sanzioni sopra riportate hanno una funzione prevalentemente rieducativa/riparatoria, tengono conto della situazione personale dello studente e sono da applicarsi progressivamente, in base all'eventuale reiterazione dell'infrazione e alla gravità del comportamento concretamente attuato.

**4b** La responsabilità disciplinare è personale e, se dovuta al comportamento, non può influire sulla valutazione del profitto.

**4c.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva dei diritti altrui.

**5.** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**6.** Quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato stesso o al permanere della situazione di pericolo.

**7.** Nel caso in cui uno dei membri dell'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, ha l'obbligo di astenersi, in quanto portatore di un conflitto d'interessi, pena l'impugnabilità della sanzione adottata grazie al contributo determinante del suo voto

**8.** Contro le sanzioni disciplinari è sempre ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva, ai sensi e secondo i termini di cui all'art 8 del vigente Regolamento di disciplina.

**9.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, ex art.4, co 11, del DPR 249/98, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **DECALOGO DELLA POLIZIA POSTALE PER NON FINIRE NELLA TRAPPOLA DEI CYBERBULLI O DI MALINTENZIONATI:**

1) Ricorda che un'immagine condivisa in un social entra definitivamente nel Web e che non sarà possibile controllarne mai più la diffusione. Potrebbe essere utilizzata in siti che non conosci o che non ti piacciono. Anche se tu non vuoi.

2) Ricorda che molte delle informazioni che posti nella bacheca del tuo profilo consentono di ricostruire la tua identità, le tue abitudini, i tuoi gusti: sei sicuro di volere che così tante persone (magari anche i tuoi insegnanti o i tuoi futuri datori di lavoro) sappiano così tante cose di te?

3) Creare profili con nomi equivoci o postare messaggi allusivi a una disponibilità sentimentale potrebbe richiamare l'attenzione dei malintenzionati della Rete. Evita di proporti in un ruolo non adatto alla tua età o ai tuoi reali desideri per non essere contattato da sconosciuti con proposte imbarazzanti o richieste oscene.

4) Il comportamento in Rete è disciplinato da regole, la cosiddetta "netiquette", ma soprattutto da leggi che definiscono chiaramente cosa costituisce reato e cosa no. Evita di creare gruppi o di postare immagini che inneggiano a comportamenti indesiderabili e che danneggiano l'immagine e la credibilità delle persone.

5) Tieni segreta le password di accesso ai tuoi profili sui social: compagni di classe e conoscenti potrebbero utilizzarla per sostituirti e commettere azioni scorrette a tuo nome o per diffondere informazioni riservate. E non cercare di ottenere la password di altri utenti, seppur animato dalle più innocenti intenzioni, poiché questo costituisce reato e ti espone al rischio di accuse molto serie.

6) Imposta il tuo profilo in modo da consentirne la visibilità solo agli amici che avrai autorizzato: in questo modo selezionerai direttamente chi accede alla tua pagina e ti garantirai di essere contattato solo da persone conosciute e affidabili.

7) Non aprire gli allegati delle e-mail provenienti da sconosciuti e verificate prima il nome dei mittenti e l'oggetto. Possono essere stati spediti da una macchina infettata senza che l'utilizzatore ne sia a conoscenza.

8) Nelle chat con sconosciuti, nei forum, nei blog o nei giochi di ruolo non dare mai senza il permesso dei genitori informazioni personali come cognome, età, indirizzo, numero di telefono del cellulare o di casa, scuola frequentata. E prima di inserire i tuoi dati personali su Internet controlla che siano presenti i segni che indicano la sicurezza della pagina: la scritta "http" nell'indirizzo e il simbolo del lucchetto.

9) Non incontrare mai persone conosciute su Internet senza avvertire i tuoi genitori. Se proprio vuoi farlo, prendi appuntamento in luoghi affollati e porta con te almeno due amici.

10) Se leggi o vedi qualcosa su Internet che ti fa sentire a disagio o ti spaventa, parlane subito con i tuoi genitori o con gli insegnanti. Se qualcuno che ti sembrava simpatico comincia a scrivere cose strane in chat o manda e-mail che non ti piacciono, bloccalo e parlane subito con i tuoi genitori.

**Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto il 29/06/2020**